



## TRIBUNALE DI UDINE

### 2<sup>a</sup> sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Letto il ricorso ex art. 161 legge fall., depositato in data 6/8/2019 da **“Salumificio Dentesano S.r.l.”**, con sede in Pavia di Udine, frazione Percoto, via Aquileia n° 89, in persona del presidente del c.d'a. Paolo Dentesano, con gli avvocati Maurizio Camillo Borra e Maurizio Conti, con il quale è stata richiesta, a norma del comma 6° del citato articolo, la concessione di un termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano a sostegno della proposta e della ulteriore documentazione prevista dalla legge;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell'art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di



insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e – a seguito della spontanea integrazione in data 8/8/2019 – dell'elenco nominativo di tutti i creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito della proposta e del piano deve essere concesso dal Tribunale (salva l'ipotesi di abuso dello strumento processuale, ipotesi della quale, nella fattispecie, non c'è alcuna evidenza), mentre è rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di "giustificati motivi" solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

ritenuto congruo concedere il termine di 90 giorni (intermedio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge), fermo restando che la sua decorrenza è differita *ex lege* al 1°/9/2019, dovendosi tenere conto della sospensione feriale dei termini processuali, per la quale non è prevista alcuna deroga (*de jure condito* e ritenuta l'impossibilità di considerare una interpretazione autentica – e, quindi, di applicare prima della sua entrata in vigore – la diversa norma contenuta nell'art. 44, comma 3, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

ritenuto che, in mancanza di istanze di fallimento nei confronti della società ricorrente, nemmeno si ravvisa il presupposto per una dichiarazione d'urgenza della procedura da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 92 del r.d. n° 12 del 1941;

ritenuto che appare opportuna l'immediata nomina del commissario del giudiziale, tenuto conto che la ricorrente preannuncia l'intenzione di predisporre un piano di concordato che preveda la continuità (diretta) di gestione dell'impresa, con



la conseguente necessità di controllare fin da subito – e con l’ausilio di un esperto in materia – il flusso delle informazioni periodiche relative all’andamento dell’attività aziendale;

visto l’art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

**P.Q.M.**

**fissa** il termine del 29/11/2019 per la presentazione della proposta, del piano e della restante documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

**nomina** commissario giudiziale la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n° 12 (C.F. LNDFNC67A48L483C);

**dispone**, ai sensi dell’art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (la prima volta entro il 15/9/2019) in ordine alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l’art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

**dispone** che la ricorrente, nella prima relazione periodica, fornisca informazioni dettagliate sui contenziosi giudiziari pendenti (ai quali si è fatto solo generico richiamo nel ricorso);

**delega** sin d’ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

*Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 19/8/2019.*

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

